



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 179

Del 12/12/2019

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVAMENTE AL COMPLESSO S. ARCANGELO DA ADIBIRE A "FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU'", AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. - I.E.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	BRUNORI Barbara	Si	14)	MAZZANTI Tommaso	Si
2)	CARBONI Edoardo	Si	15)	NICOLELLI Enrico	Si
3)	CECCHETELLI Carla	Si	16)	PAGNETTI Mirco	Si
4)	CIPRIANI Enrico	Si	17)	PANARONI Francesco	Si
5)	CLINI Giovanni Alessandro	Si	18)	PERINI Federico	No
6)	D'ANNA Giancarlo	No	19)	RICCI Francesca	Si
7)	FATTORI Cora	Si	20)	RUGGERI Marta Carmela	Si
				Raimonda	
8)	GIACOMONI Agnese	Si	21)	SCOPELLITI	No
				Carmelo-Luigi	
9)	ILARI Gianluca	No	22)	SERFILIPPI Luca	No
10)	LUCIOLI Stefano	Si	23)	SERI Massimo	Si
11)	LUZI Carla	Si	24)	TARSI Lucia	Si
12)	MAGRINI Marianna	No	25)	VALORI Piero	Si
13)	MARCHEGIANI Stefano	Si			

Presenti: **19** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**D'ANNA Giancarlo -PERINI Federico -SCOPELLITI Carmelo-Luigi -**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **NICOLELLI ENRICO, RICCI FRANCESCA, MAZZANTI TOMMASO.**

Oggetto:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVAMENTE AL COMPLESSO S. ARCANGELO DA ADIBIRE A "FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU'", AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Ilari, Serfilippi e Magrini.

E' uscito il consigliere Serfilippi.

Sono presenti n. 21 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO che:

Il complesso dell'ex convento Sant'Arcangelo, di proprietà del Comune di Fano, è situato in Corso Matteotti e confina con Via Lanci e Via Rinalducci, il bene è distinto al Catasto al Foglio 141 map. 1229 subb. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'intero complesso immobiliare è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004 e soggetto a vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo con Decreto n. 117/2008 del 17 dicembre 2008, mentre l'Absidiola di San Mauro risulta già vincolata con Decreto del 1909;

con delibera di giunta n. 20 del 26/01/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla *"REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO PER FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU"*, che interessa una parte del complesso con esclusione della scuola secondaria 'G. Padalino';

con delibera di giunta n. 389 del 15/10/2019 sono state approvate le *"MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO PER FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU' - PRIMO LOTTO - APPROVATO CON DELIBERA G.C. N° 20 DEL 26-01-2017 - CUP E31B16000090005 - I.E."*;

ad illustrazione del progetto di fattibilità si allegano alla presente deliberazione la *"Relazione tecnica illustrativa"* (Allegato 1) a firma del R.U.P. ing. S. Sorbini ed il documento *"Ironia e musica salveranno il mondo - una piccola fabbrica per progettare il futuro – Comune di Fano – progetto nuovo Sant'Arcangelo – rev. ottobre 2019"* redatto dall'arch. I. Rota (Allegato 2), contenuti nella citata delibera di giunta n. 389/2019;

l'intervento complessivo si svilupperà in due lotti funzionali ed è volontà dell'Amministrazione Comunale ricoprendere nel 1°Lotto la realizzazione dei seguenti spazi:

- Fabbrica del Carnevale nella parte lato Corso Matteotti;
- Spazio Ristorazione nell'edificio ad un piano posto in fondo al cortile;
- Accademia Club del Jazz, negli ambienti del piano terra prospicienti il cortile;
- Giardino;

(Allegato 3)

al punto 3 della parte dispositiva della citata delibera di giunta n. 389 del 15/10/2019 viene specificato:

“3) DI DARE MANDATO al Dirigente Settore IV° Urbanistica, vista la particolarità dell’edificio che si verrà a realizzare caratterizzato da un’alternanza di vuoti e pieni nell’ambito di un involucro notevolmente articolato, di verificare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti e, se del caso, prevederne il loro adeguamento.”;

VERIFICATO che:

l’immobile ricade all’interno della zona A - “Zone storico-artistiche” di cui all’art. 9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

il P.R.G. vigente all’art. 9 comma 2 delle N.T.A. prevede per tale zona l’attuazione mediante Piano Particolareggiato o piano equivalente attuativo (piano di recupero, piano di zona ...) che ne definisce le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento;

il P.R.G. vigente all’art. 9 comma 3 prevede che il Piano Particolareggiato del Centro Storico (P.P.C.S.) approvato con D.C.C. n. 126 del 21 marzo 1980 conserva validità;

con deliberazione consiliare n. 176 del 22/06/2011 è stato modificato l’art. 3, paragrafo A4 “*Interventi di demolizione e ricostruzione*” delle N.T.A. del P.P.C.S. inserendo fra gli interventi consentiti anche quello della “*ristrutturazione edilizia*”, così come definita all’art. 3 del D.P.R. 380/2001;

con delibera di giunta n. 293 del 22/06/2017 è stata approvata la “*Variante al piano particolareggiato del centro storico per il cambio di destinazione d’uso di parte del complesso dell’ex convento Sant’Arcangelo da zona per ‘edifici misti 2’ a zona destinata a ‘edifici per servizi pubblici’*”, per cui ora il P.P.C.S. prevede per tale immobile:

destinazione d’uso: “*Edifici per servizi pubblici*” (Art.7, punto “a”): unità edilizie destinate ad accogliere attrezzature ed impianti di interesse collettivo a servizio di quartiere ed urbano-territoriale;

Tav. 2.3 – Vincoli agli interventi

NTA: categorie d’intervento (Art.3):

Settore V – Isolato b)

U.E.1 e U.E.4 - “*A3 Interventi di ristrutturazione edilizia*” (La maggior parte del complesso, compresa la scuola secondaria ed esclusa l’absidiola di S. Mauro)

U.E. 5 - “*A4 Interventi di demolizione e ricostruzione*” (Edificio a copertura piana lungo corso Matteotti ricostruito nel 1950-1952)

U.E. 8 - “*A5 Demolizione senza ricostruzione*” (Edificio a copertura piana in fondo al cortile);

in particolare nel paragrafo “*Indici edilizi relativi agli edifici A4*” delle N.T.A. del P.P.C.S, il fabbricato oggetto del maggiore intervento viene così individuato: **Settore V, Isolato b, U.E. 5, o = volume e sagoma esistente**;

per quanto concerne la categoria d'intervento “*A5 Demolizione senza ricostruzione*”, si ritiene tale norma equiparabile ad un vincolo a decadenza quinquennale, per cui trova applicazione l'art. 9 comma 2 del D.P.R. 380/2001 che consente, per gli edifici esistenti, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) dello stesso D.P.R. 380/2001, ovvero l'applicazione dell'art. 95 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che analogamente consente, per “*Le costruzioni legittimamente assentite o sanate e, anche se non conformi alle presenti NTA*” gli interventi di ristrutturazione edilizia;

VERIFICATO inoltre che:

l'intervento, così come desumibile dal progetto di fattibilità, prevede la ristrutturazione di una parte dei fabbricati, nello specifico dell'edificio a copertura piana in fondo al cortile destinato alla ristorazione e del piano terra del corpo principale destinato a casa della musica, mentre è prevista la demolizione parziale dell'edificio a copertura piana lungo corso Matteotti destinato a fabbrica del carnevale e la sua ricostruzione con diversa sagoma, **dal che consegue che si rende necessaria una modifica al P.P.C.S. per consentire la variazione della sagoma medesima;**

in merito alle distanze, per le parti dell'edificio che vengono ricostruite al di fuori della sagoma esistente, né l'art. 9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, né le N.T.A. del P.P.C.S. stabiliscono alcunché, per cui occorre fare riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.), dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 oltretutto da quanto stabilito dal Codice Civile; il R.E.C. stabilisce all'art. 61 comma 3 la distanza minima di mt. 5 dai confini, mentre si reputa necessario il rispetto della distanza di mt. 10 da eventuali pareti finestrate di edifici antistanti di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968;

con riferimento al volume e alle superfici, dall'analisi del progetto di fattibilità si evince una diminuzione della superficie mentre il calcolo del volume, effettuato ai sensi della L.R. n. 8 del 03/05/2018 e del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/16) e tenendo conto della distanza dal confine sopraricordata, risulta pressoché riconducibile al volume esistente;

il progetto prevede inoltre la c.d. “*torre dei venti*”, la quale risulta così descritta nel documento dal titolo “*Ironia e musica salveranno il mondo - una piccola fabbrica per progettare il futuro – Comune di Fano – progetto nuovo Sant'Arcangelo – maggio 2019 – Progetto Preliminare*” conservato agli atti d'ufficio del Servizio LL.PP.:

“*1) Vitruvium transfert (torre dei venti)*

Si tratta di una installazione verticale a pianta quadrata di 4.m di lato che attraversa l'edificio dalla quota interrata fino alla sommità prevedendo anche una “propaggine” superiore esterna all'edificio. Tale opera riassume i principi programmatici dell'architetto Vitruvio, ordini, proporzioni, regole, concentrandosi sul sistema dei venti così per ripartire dalla città di Vitruvio come elemento artistico pedagogico per riconnettere il passato e futuro dell'architettura. L'aria come sistema generatore di benessere e di trattamento naturale del clima interno. Vitruvium transfert fa parte del sistema di climatizzazione e macchina termoregolatrice, una architettura climatizzata a basso tasso di tecnologia secondo un processo definito “estremo del passivo” utilizzando i moti naturali del vento che incanalandosi all'interno della torre dell'edificio a contatto con una superficie di acqua posta al livello -1, generano condizioni di benessere ambientale e sensitivo. Il volume architettonico della torre è realizzato con rivestimenti in essenze di legno lavorati e artisticamente composti e sagomati all'interno del volume, così come

la propaggine sul tetto visibile esternamente. I rivestimenti lignei sono composti da bassorilievi, lesene, affacci e balaustre: schemi proporzionali e decorativi di parametri architettonici volti alla creazione di una scenografia visiva e didattica delle regole e principi vitruviani. Uno spazio sensoriale e didattico, capace di evocare e raccontare le regole delle proporzioni, del costruire e dell'abitare.

La torre dei venti vitruviana costituisce l'elemento artistico e tecnologico facente parte il sistema della bio building machine. Tali elementi si configurano come una "installazione climatizzata" a basso livello di tecnologia; elementi passivi di recupero e integrazione energetica.";

per inquadrare a livello edilizio tale manufatto, si richiama la definizione n. 31 "Volume tecnico" del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/16):

"31- Volume tecnico: Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici a servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)";

la L.R. n. 8 del 03/05/2018 di recepimento del regolamento edilizio tipo (RET) ha inoltre introdotto, nell'allegato A, le seguenti ulteriori specificazioni per i volumi tecnici:

"15 – superficie accessoria : (...) La superficie dei volumi tecnici di cui al punto 31 non costituisce né superficie accessoria né superficie utile.

28 - Altezza dell'edificio: Al fine di non modificare le attuali previsioni dei PRG riguardo l'altezza massima dell'edificio, nel periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 2, le altezze massime dell'edificio previste dai PRG:

a) sono incrementate delle altezze necessarie alla realizzazione dei vani scala, dei fine corsa, degli ascensori, delle attrezzature, delle canne fumarie e dei volumi tecnici qualora emergenti dalla copertura; (...)";

quindi i volumi tecnici non rilevano né per la verifica dell'altezza dell'edificio né per il calcolo della superficie e del volume dello stesso;

ancorché tale progetto sia evidentemente *sui generis* e si manifesti con soluzioni fuori dall'ordinario e quindi senza precedenti utili alla definizione degli elementi edilizi, si ritiene che il *Vitruvium transfert* (torre dei venti) possa per le sue funzioni e caratteristiche qualificarsi come "volume tecnico";

inoltre, in merito alla previsione dei pannelli fotovoltaici in copertura, la stessa è possibile nel rispetto di quanto previsto dall'art.13bis delle NTA del Piano Particolareggiato del Centro storico (D.G.C. n.143 del 04/04/2019):

"ART.13bis – IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO

Nelle zone omogenee definite "A" ai sensi del DM 1444/68 ricadenti all'interno del Piano Particolareggiato del Centro storico, ad esclusione degli edifici interessati dalla categoria di interventi A1 – interventi di Restauro conservativo (art.3), è consentita l'installazione di pannelli solari-termici e fotovoltaici anche integrati alla copertura e comunque paralleli alla stessa, alle seguenti condizioni:

- l'installazione deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell'aspetto architettonico degli edifici, della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico;

- i pannelli dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici, regolari e coerenti con le falde dei tetti; è vietato l'impiego di modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro;
- i pannelli siano di colorazione simile ai coppi del centro storico;
- l'installazione non si estenda per più di 1/3 della superficie totale della copertura;
- i pannelli non siano visibili dalla pubblica via ovvero da spazi pubblici e panoramici di rilevante valore;
- la realizzazione dell'impianto non comporti l'installazione a vista di serbatoi di accumulo.

Nel caso di sostituzione dei coppi o delle tegole costituenti il manto di copertura con coppi/tegole fotovoltaici, di colorazione simile al manto esistente, l'estensione massima è pari a 2/3 della superficie totale della copertura.

Nel caso di copertura piana, l'estensione può interessare l'intera copertura.

Nelle aree e sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) tali interventi devono essere autorizzati dalla Soprintendenza.”;

RILEVATO, per quanto sopra riportato, che il progetto di fattibilità non è conforme alle categorie d'intervento previste dal P.P.C.S. per l'immobile in oggetto, pertanto si forma la necessità di modificare le N.T.A. del P.P.C.S. mediante una variante ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992;

RITENUTO quindi di procedere alla modifica dell'art. 3 delle N.T.A. del P.P.C.S., prevedendo per la parte dell'immobile di proprietà comunale “Complesso dell'ex convento Sant'Arcangelo” interessato dal progetto “*FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU'*”, situato in Corso Matteotti e confinante con Via Lanci e Via Rinalducci, distinto al Catasto al Foglio 141 mapp. 1229, il seguente nuovo paragrafo:

“REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO PER FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU'.

1. In tutti i fabbricati esistenti facenti parte del progetto è consentita la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
2. Per il fabbricato individuato al Settore V, Isolato b, U.E. 5, è consentita la demolizione e ricostruzione con mantenimento del volume esistente e possibilità di variazione della sagoma.
3. Per le parti di edificio realizzate fuori della sagoma esistente dovrà essere osservata una distanza dai confini pari a mt. 5,00.
4. Per le parti di edificio realizzate fuori della sagoma esistente dovrà essere osservata una distanza da eventuali pareti finestrate pari a mt. 10,00.
5. È consentita la realizzazione di volumi tecnici così come rappresentati nel progetto di fattibilità approvato con D.G.C. n. 389/2019 con eventuali modifiche conseguenti ai successivi livelli di progettazione.
6. È consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici nel rispetto di quanto previsto dall'art.13bis – impianti tecnologici nel centro storico delle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico.
7. Essendo l'edificio tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.”;

RICHIAMATO l'art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942 che prevede: “*3. I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici.*”;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti del Comune di Fano in data 26/11/2019, p.g. 88665, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche sul progetto di fattibilità approvato con delibera di giunta n. 389 del 15/10/2019 (Allegato 4);

VERIFICATO che la presente proposta di variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992:

- non contrasta con le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera consiliare n. 34 del 19/02/2009;
- è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;
- non è soggetta alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8, delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 poiché non ha impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, trattandosi di variante a Piano Particolareggiato e pertanto ricade nel caso in cui le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali nella fattispecie descritta alla lettera m) della citata D.G.R. “*i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa*” come è stato attestato dal Dirigente del Settore IV - Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 90556 del 03/12/2019, ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida;

CONSIDERATO che la variante in oggetto riguarda unicamente modifiche alle categorie di intervento di un complesso immobiliare di proprietà comunale finalizzate all'insediamento di funzioni di pubblico interesse e non vengono aumentati la superficie ed il volume, ai fini della verifica della compatibilità della presente variante con le condizioni geomorfologiche del territorio di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., si richiama, conservato agli atti di ufficio, il parere n. 3435/17 del 19/01/2017 già espresso dalla Regione Marche, Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino sulla delibera di giunta n. 293 del 22/06/2017 con cui è stata approvata la “*Variante al piano particolareggiato del centro storico per il cambio di destinazione d'uso di parte del complesso dell'ex convento Sant'Arcangelo da zona per 'edifici misti 2' a zona destinata a 'edifici per servizi pubblici'*”;

CONSIDERATO che la variante in oggetto riguarda unicamente modifiche alle categorie d'intervento di un complesso immobiliare di proprietà comunale finalizzate all'insediamento di

funzioni di pubblico interesse e non vengono aumentati la superficie ed il volume, si prescinde dalle analisi previste dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008 – Norme per l'edilizia sostenibile;

VISTO il verbale n. 7 del 09.12.2019 della 2[^] Commissione Consiliare Urbanistica;

VISTA la L. 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;

VISTO il P.R.G. vigente approvato con delibera consiliare n° 34 del 19/02/2009;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

CONSIDERATO che la proposta presentata è conforme alle normative statali, regionali e comunali sopra elencate;

ATTESTATA, ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il medesimo comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente derivanti dalla modifica delle categorie d'intervento sull'immobile di proprietà comunale;

ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs.N.165/2001 - di cui al D.P.R. N.62/2013 integrato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 503 del 30.12.2013;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

- Parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 03.12.2019, favorevole;
- Parere di regolarità contabile della Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 03.12.2019, non dovuto;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 6 (Ilari, Magrini, Mazzanti, Panaroni, Ruggeri, Tarsi)

DELIBERA

1) DI STABILIRE che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i, la VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO per la modifica dell'art. 3 delle N.T.A. del

P.P.C.S., prevedendo per la parte dell’immobile di proprietà comunale “Complesso dell’Ex convento Sant’Arcangelo” interessato dal progetto “*FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU’*”, situato in Corso Matteotti e confinante con Via Linci e Via Rinalducci, distinto al Catasto al Foglio 141 map. 1229, il seguente nuovo paragrafo:

“REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO PER FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU’.

- 1. In tutti i fabbricati esistenti facenti parte del progetto è consentita la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..*
- 2. Per il fabbricato individuato al Settore V, Isolato b, U.E. 5, è consentita la demolizione e ricostruzione con mantenimento del volume esistente e possibilità di variazione della sagoma.*
- 3. Per le parti di edificio realizzate fuori della sagoma esistente dovrà essere osservata una distanza dai confini pari a mt. 5,00.*
- 4. Per le parti di edificio realizzate fuori della sagoma esistente dovrà essere osservata una distanza da eventuali pareti finestrate pari a mt. 10,00.*
- 5. È consentita la realizzazione di volumi tecnici così come rappresentati nel progetto di fattibilità approvato con D.G.C. n. 389/2019 con eventuali modifiche conseguenti ai successivi livelli di progettazione.*
- 6. È consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici nel rispetto di quanto previsto dall’art.13bis – impianti tecnologici nel centro storico delle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico.*
- 7. Essendo l’edificio tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.”;*

3) DI DARE ATTO che il Settore V Lavori Pubblici procederà con la redazione dei successivi livelli di progettazione del progetto “*FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU’*” nel rispetto delle disposizioni e dei parametri riportati al punto precedente;

4) DI DARE ATTO che la variante oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;

5) DI DARE ATTO che la variante oggetto della presente deliberazione non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8, delle linee guida approvate con D.G.R. 1813/2010 della Regione Marche poiché non ha impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, trattandosi di variante a Piano Particolareggiato che non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Giangolini, dirigente del Settore IV - Urbanistica;

7) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 s.m. e i.;

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nell'ambito dei "Servizi in evidenza" "Archivio Delibere e Atti";

9) DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.;

Inoltre, stante l'urgenza di avviare celermemente l'iter urbanistico in relazione alla redazione dei successivi livelli di progettazione, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 6 (Ilari, Magrini, Mazzanti, Panaroni, Ruggeri, Tarsi)

DELIBERA

di DICHiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **179** del **12/12/2019** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 13/12/2019

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MOGETTA DANIELA
